



ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE  
N. 19/1992 - APPROVATO DAL CORECO IL 03.08.1992  
N. 7897 - IN VIGORE DAL 01.10.1992

COMUNE DI MONTANO LUCINO

---

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DELL'ACQUA

---

## COMUNE DI MONTANO LUCINO

### REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI ACQUA

#### Art. 1 FORNITURA DELL'ACQUA

Il servizio dell'acqua potabile e' assunto in economia dal Comune che vi provvede per mezzo dell'acquedotto comunale.

L'acqua e' concessa, di norma, per uso domestico. Per altri usi l'acqua sara' concessa subordinatamente al fabbisogno della popolazione ed alle condizioni di cui ai successivi artt. 5 - 10.

L'acqua potabile dell'acquedotto puo' essere somministrata agli stabili lungo le vie percorse dalle condutture dell'acquedotto ai patti e con le norme che seguono, limitatamente alle quantita' d'acqua di cui l'Ente puo' disporre.

L'acqua pota~~ra~~ essere concessa anche a quelle case che non fronteggiano la conduttura, sempreche' i richiedenti si obblighino a provvedere a proprie spese allo scavo ed alla tubazione occorrente per l'allacciamento con la presa della conduttura principale.

In tal caso il percorso ed il diametro delle nuove tubazioni saranno stabiliti dall'Ente per la parte fino al contatore. In ogni caso, se per servire l'utente si dovessero collocare tubazioni su proprieta' di terzi, il richiedente dovra' fornire il nulla-osta del proprietario o quant'altro previsto al successivo art. 20 del presente Regolamento.

#### Art. 2 DOMANDA DI FORNITURA

Per l'allacciamento all'acquedotto comunale, i richiedenti dovranno presentare all'Ente, regolare domanda. Le domande di concessione dovranno essere stese su apposito modulo fornito dall'Ente nel quale dovra' risultare la qualifica del richiedente (proprietario, affittuario, amministratore, condomino, rappresentante legale), il comune di residenza, la via, il numero civico, il codice fiscale e il proprietario dell'immobile (ove questi non sia lo stesso richiedente) e l'uso cui l'acqua deve servire.

Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi della Legge n.15 del 1968 indicante gli estremi della concessione edilizia, ovvero altra documentazione ai sensi dell'art.45 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47.

La richiesta di concessione ai condomini deve essere prodotta e sottoscritta dall'amministratore o, in mancanza, da tutti i condomini. Per ogni concessione d'acqua il richiedente, all'atto della domanda, dovra' versare gli eventuali diritti in conformita' dei provvedimenti CIF - CPF o previsti per legge nonche' le spese di concessione.

Con la presentazione della domanda si intende che il richiedente accetta e riconosce il presente Regolamento conoscendo tutti i diritti da esso derivanti all'Ente.

Art. 3

MODALITA' PER IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Per ottenere l'allacciamento alla rete dell'acquedotto comunale e la fornitura dell'acqua, ove i lavori vengano eseguiti dal Comune, il richiedente dovrà provvedere al versamento preventivo, nelle casse comunali, della spesa di allacciamento preventivata dall'Ufficio tecnico comunale, nonché eventuali diritti in conformità di provvedimenti del Comitato Interministeriale Prezzi (CIP) o del Comitato Provinciale Prezzi (CPP) o previsti per legge (bolli e rimborso stampati).

Art. 4

VINCOLI SPECIALI

E' riservato all'Ente il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente Regolamento ma consigliate da ragioni di pubblico interesse.

Art. 5

CONCESSIONI SPECIALI

Oltre che per uso domestico, l'Ente concede, sotto l'osservanza delle condizioni generali e compatibilmente con la disponibilita', l'acqua dell'acquedotto anche per attivita' produttive e per usi temporanei, rimanendo riservato all'Ente stesso il diritto di sospendere, senza obbligo di indennizzo di sorta, la concessione in caso di siccita' o di altra forza maggiore.

Art. 6

DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione e salvo diversa indicazione contrattuale, e' a tempo indeterminato e decorre dalla data di stipulazione del contratto di utenza.

Quando un concessionario non intendesse servirsi ulteriormente dell'acqua potabile, dovrà dare disdetta della concessione, con dichiarazione scritta indirizzata all'Ente, riconsegnando in buono stato il contatore e gli accessori di proprieta' dell'Ente stesso per l'apposizione dei sigilli di blocco.

In tutti i casi di variazione di utenza, tanto l'utente che cessa quanto quello che subentra, dovranno dare immediata comunicazione scritta all'Ente. Il subentrante dovrà accettare gli impegni dell'utente cessato.

Le spese di bollo e le tasse in genere relative alla voltura sono a carico del subentrante.

Art. 7  
SPESE DI ALLACCIAMENTO

Per ogni derivazione d'acqua, le spese sostenute dall'Ente o da eventuale ditta affidataria di specifico appalto, dovranno essere compensate da parte del concessionario salvi i casi di cui all'art.1, comma 3.

Art. 8  
CONSUMO MINIMO E CATEGORIE DI UTENZA

Gli scaglioni tariffari verranno determinati con apposita deliberazione dell'Ente nei termini e con le modalita' previste dalla normativa vigente e secondo le seguenti categorie di utenza,

1 - utenze domestiche

2 - utenze non domestiche.

Sono utenze domestiche le abitazioni civili, singole o in condominio e le abitazioni civili connesse con attivita' non domestiche quando l'uso civile e' prevalente.

Sono utenze non domestiche le attivita' produttive di beni e servizi munite di autonomo misuratore.

Art. 9  
ANTICIPO SULLA FORNITURA

E' facolta' dell'Ente deliberare la corresponsione di un anticipo sul consumo commisurato all'entita' della fornitura ed alla periodicita' di fatturazione. Tale somma verra' conguagliata, al termine della fornitura, con la fattura finale.

Art. 10  
PREZZO DELL'ACQUA

La tariffa per la fornitura dell'acqua e' determinata dal competente organo deliberante dell'Ente in relazione ai costi di gestione, compresi gli oneri diretti e indiretti, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature nei termini di legge.

Le relative deliberazioni sono assunte nei termini e con le modalita' previste dalla normativa vigente e sottoposte alle verifiche di legge.

I quantitativi di acqua, anche se non consumati, stabiliti quale minimo garantito per le necessita' domestiche fondamentali, sono fatturati all'utenza domestica a tariffa agevolata. I quantitativi di acqua eccedenti il livello delle necessita' domestiche fondamentali, anche se non consumati, saranno fatturati a tariffa base fino al quantitativo stabilito.

Per la fornitura di acqua ai condomini la lettura sara' fatta sul contatore generale e la determinazione dei consumi essenziali di base e di supero verra' effettuata moltiplicando le varie quote per il numero delle unita' abitative.

Per le utenze non domestiche, ai sensi di quanto stabilito agli artt. 1 e 5, il quantitativo da fatturare a tariffa base e' stabilito dall'Ente in relazione alle necessita' essenziali di consumo dell'utente terziario e sulla base dei consumi precedenti. Per il primo anno si fara' riferimento ad una valutazione provvisoria dei consumi.

Alle comunita' che non esercitano attivita' commerciale o comunque non aventi scopo di lucro, e' estesa la tariffa agevolata. In tal caso l'equiparazione ad unita'-appartamento si determina dividendo per 5 il numero delle presenze medie calcolate su base annuale (provvedimento CIP n.26 del 1975).

Non sono ammesse tariffe di favore (agevolate) anche se il destinatario e' il Comune.

Per le utenze di acqua non potabile, il prezzo di vendita al consumo e' fissato di volta in volta con apposita deliberazione. Il prezzo non potra' comunque superare il livello del 50% della corrispondente tariffa di base per la fornitura di acqua potabile.

Per le aziende con attivita' di allevamento degli animali il costo unitario del servizio non potra' superare il 50% della tariffa ordinaria (base) determinata per le abitazioni civili; l'attivita' dovra' essere documentata mediante apposita certificazione dell'Associazione di categoria degli allevatori.

#### Art. 11

#### QUOTE MENSILI DI UTENZA

L'utente e' tenuto al pagamento della quota mensile di utenza nella misura stabilita dal C.I.F..

#### Art. 12

#### PAGAMENTI DEL CANONE E DEI CONSUMI

Chi ottiene una concessione di acqua resta obbligato al pagamento dei canoni e dei consumi dalla data di apertura alla data di chiusura del contatore.

Per la riscossione del canone e maggior consumo dell'acqua si applicano le disposizioni in vigore in materia di entrate patrimoniali dei Comuni.

Il canone di utenza e le quote mensili per utenza verranno pagate alla tesoreria dell'Ente in seguito ad emissione di apposito bollettino e secondo le modalita' fissate dall'Ente stesso.

Il concessionario, qualora non effettuasse il pagamento dei canoni e dei consumi entro i quindici giorni successivi la scadenza, dovra' corrispondere, oltre alla rata scaduta, gli interessi di mora del 45.%, sull'importo complessivo addebitato, fatto salvo il diritto dell'Ente al procedimento coattivo di cui al Testo Unico 14 aprile 1910, n.639 ed il diritto di sospendere, previa diffida, la somministrazione dell'acqua.

In tal caso il concessionario potra' avvalersi delle fontane pubbliche.

Art. 13  
LETTURE CONTATORI

Le letture dei contatori sono effettuate a cura dell'Ente e secondo la periodicit  dallo stesso deliberata.

In base alle letture rilevate, l'ufficio comunale procede al computo del consumo avvenuto nel periodo relativo, alla determinazione di quanto il concessionario   tenuto a pagare e, conseguentemente, alla compilazione dei relativi documenti contabili ed alla riscossione con le modalit  stabilite dall'Ente stesso.

Art. 14  
INTERRUZIONE O RIDUZIONE DELLA EROGAZIONE DELL'ACQUA

L'acqua sara' distribuita continuativamente.

L'Ente si riserva, per ragioni di ordine tecnico, di sospendere l'erogazione anche a causa di carenza d'acqua. Il concessionario non potra' pretendere indennita' o riduzioni di pagamento nel caso di interruzioni causate da guasti o rotture ai macchinari, alle opere di pompaggio, alla canalizzazione stradale, per difetti di carico o per estinzione di incendi; l'Ente comunque provvedera' con la maggior sollecitudine a ripristinare il servizio.

Resta convenuto, che nel caso di siccita', l'Ente potra' togliere o ridurre la quantita' d'acqua agli utenti. Per tale motivo il canone annuo non subira' riduzioni.

Art. 15  
PRESE

---

Le opere idrauliche di derivazione dalla conduttura principale stradale, con relativi accessori fino all'apparecchio di misurazione compreso, costituiscono la ^presa^.

---

Art. 16  
ESECUZIONE DELLE PRESE

Le caratteristiche, la scelta, fornitura e posa in opera dei tubi ed apparecchi per la presa d'acqua fino al contatore, questo compreso, nonche' lo stabilire il percorso e la localita' dell'installazione, spettano esclusivamente all'Ente che le fara' eseguire a spese del richiedente la concessione di acqua.

Art. 17  
COLLOCAZIONE DELLE TUBAZIONI DI PRESA

Il rubinetto di arresto o la saracinesca dovranno essere posati in corrispondenza del margine della strada ed immediatamente fuori dalla zona asfaltata o comunque carrozzabile; gli tassi devono essere lasciati liberi e coperti con un chiusino in ghisa che non dovra' mai essere ricoperto con asfalto o terra.

Art. 18  
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI  
PER FOSA TUBAZIONI ACQUA

La condotta dovrà essere posta ad una profondità di cm. <sup>80</sup>... sotto il piano viabile.

Lo scavo dovrà essere eseguito nei tempi stabiliti dai tecnici dell'Ente e secondo le modalità che seguono. L'eventuale attraversamento della sede stradale, potrà essere fatto interamente solo quando questo non pregiudichi la viabilità della zona interessata, altrimenti dovrà comprendere la metà della sede stradale e la seconda metà potrà essere fatta solo dopo aver completamente chiuso la prima.

Durante i lavori il concessionario dovrà attuare e mantenere efficiente, a sue cure e spese, la segnaletica sia verticale che orizzontale, conformemente a quanto disposto dall'art. 8 del Testo Unico DPR 15 giugno 1959, n.393 (codice della strada) e dagli artt.7, 8 e 9 del Regolamento di esecuzione relativo, approvato con DPR 30 giugno 1959, n. 420, in modo da evitare danni a persone o cose ricadendo ogni e qualsiasi responsabilità sul concessionario medesimo e restando pienamente sollevata ed indenne l'Amministrazione ed il personale dell'Ufficio Tecnico o addetto alla sorveglianza stradale.

A garanzia della esecuzione dei lavori di ripristino il concessionario dovrà versare nelle casse comunali, al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura dell'acqua, una cauzione che sarà determinata dall'ufficio tecnico dell'Ente.

La cauzione sarà restituita ad ultimazione dei lavori di ripristino e previo nulla-osta dell'Ufficio Tecnico dell'Ente.

---

Art. 19

MODALITA' PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI SCAVI E  
DEI POZZETTI PER I NUOVI ALLACCIAMENTI

---

Lo scavo

- prima di iniziare i lavori di sterro, il concessionario dovrà aver ottenuto regolare autorizzazione dell'Ente cui è di pertinenza la sede stradale;
- per la posa della nuova tubazione idrica, lo scavo deve avere una profondità media di cm. 80 e la larghezza di cm.40;
- all'innesto della nuova presa con la tubazione esistente deve avere una larghezza media di cm. 100 onde dare la possibilità all'idraulico di effettuare l'allacciamento.

La fossa

- nello scavo che servirà per la presa idrica non potranno essere collocate altre tubazioni (elettriche, fognatura, metano, etc.);
- la tubazione (acciaio o polietilene) dovrà essere posta sul fondo dello scavo dopo aver predisposto un letto di posa in sabbia dello spessore di cm.10 ed il tubo verrà ricoperto di sabbia per altri cm.10.

#### Il reinterro per scavi su strade

- dovrà farsi con ghiaia naturale di cave locali (escludendo grossi sassi e ghiaia di frantoio) e non con terreno proveniente dallo scavo onde evitare nel futuro cedimenti della sede stradale.

#### Il pozzetto per il contatore e la presa antincendio

- dovrà essere fatto in mattoni od in cemento (tipo prefabbricato) e con le seguenti dimensioni: profondità cm. 70 onde effettuare la lettura, larghezza cm. 50 e lunghezza cm.60 in modo che si possa lavorare internamente per eventuali riparazioni;

- dovrà essere ricoperto con opportuno coperchio in ghisa idoneo a sopportare i carichi stradali munito di gancio che faciliti il sollevamento dello stesso;

- non sono ammessi sigilli in cemento o altro materiale non ferroso.

#### Il pozzetto o nicchia per il contatore

- dovrà essere fatto in mattoni od in cemento (tipo prefabbricato) e con le seguenti dimensioni: profondità cm.70 onde poter effettuare le letture, larghezza cm.50 e la lunghezza cm.60 in modo che si possa lavorare internamente per eventuali riparazioni;

- se pozzetto posto all'interno della proprietà privata, dovrà essere ricoperto con opportuno coperchio in ghisa o in ferro munito di gancio per il sollevamento;

- se nicchia dovrà essere collocata a muro fronte strada chiusa con sportello;

- non sono ammessi sigilli in cemento o altro materiale non ferroso.

Art. 20  
ATTRAVERSAMENTO DI TERRENI PRIVATI

L'esecuzione degli allacciamenti e' subordinata, nei casi in cui sia necessario, sia alla definizione delle servitu' di acquedotto con le proprieta' interessate che all'ottenimento dei permessi ed autorizzazioni di Enti pubblici.

Art. 21  
PROPRIETA' DELLA PRESA

Tutto quanto fa parte della presa o della derivazione, anche su proprieta' privata, rimane di proprieta' dell'Amministrazione comunale rinunciando il concessionario ad ogni privilegio di legge in proposito.

La spesa totale dell'impianto di cui al precedente comma fino al contatore compreso, e' da considerarsi quale onere a carico del richiedente.

Art. 22  
PRESCRIZIONI PER LE FRESE DI DERIVAZIONE

Ogni edificio deve avere una presa con diramazione dal tubo pubblico ed ogni concessionario deve averne una propria e separata, innestata nella diramazione stessa.

Per la fornitura di acqua ai condomini si osserveranno le seguenti prescrizioni:

- a) al limite della proprieta' condominiale sara' installato, sulla diramazione del tubo pubblico, un contatore generale;
- b) la lettura verra' fatta sul contatore generale.

Il concessionario e' responsabile in caso di guasti, manomissioni, furti, rotture per gelo etc. dell'apparecchio di misura e dei suoi accessori.

In particolare il concessionario deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare il pericolo del gelo. Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere alla presa, il concessionario dovra' darne immediata comunicazione all'Ente gestore, il quale disporra' al piu' presto per i ripristini e le riparazioni del caso.

Art. 23  
MODIFICHE ALLE FRESE

Una volta eseguita una presa, qualsiasi ulteriore modificazione venisse chiesta ed ottenuta dal concessionario, essa sara' a suo esclusivo carico.

L'Amministrazione ha inoltre la facolta' insindacabile di poter compiere in qualsiasi momento opere di modifica alla tubazione di presa e potenziamento del contatore per l'adeguamento della presa alle

norme vigenti. Le spese per scavo, reinterro ed assistenza muraria sono a carico del concessionario.

#### Art. 24

##### POSA IN OPERA DEI CONTATORI

La scelta dei contatori e' di esclusiva spettanza dell'Ente. Di norma il contatore sara' installato all'esterno della proprieta' su pubblica via>

La posa in opera, nonche' la manutenzione dei contatori verra' fatta a cura dell'Ente ed a spese del concessionario.

L'Ente fornira' i contatori verso il pagamento della quota mensile di utenza stabilita dalla tariffa; tale quota sara' corrisposta insieme con il canone relativo al consumo dell'acqua.

Per comprovati motivi e' data facolta' all'Ente di consentire la installazione del contatore all'interno della proprieta' purché questo sia in un luogo accessibile per le letture e le verifiche. Il concessionario dovra' provvedere affinché il contatore sia preservato da manomissioni e danneggiamenti ed in qualsiasi caso sara' responsabile verso l'Amministrazione dei danni ad esso accaduti. L'utente dovra' garantire, in qualsiasi momento, la regolare lettura del contatore.

Inoltre il concessionario sara' responsabile, qualunque sia il luogo di installazione del contatore, per i guasti e le manomissioni che si verificheranno per qualsiasi causa, sulla diramazione di sua competenza all'interno della sua proprieta'; sulle restanti tubazioni la responsabilita' sara' dell'Ente.

Questa norma si applica anche agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

---

#### Art. 25

##### VERIFICHE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Per ogni visita che, in seguito a richiesta del concessionario o per infrazione alle norme contenute nel presente Regolamento, venisse fatta dal personale o impresa incaricata dall'Ente, il concessionario stesso e' tenuto a versare all'Ente la somma che verra' stabilita a titolo di rimborso delle relative spese di sopralluogo.

Sara' considerata manomissione la semplice rottura dei sigilli dei contatori.

#### Art. 26

##### VERIFICA DEL CONTATORE

Quando un concessionario non ritenesse valide le indicazioni del contatore, l'Ente, dietro formale richiesta del concessionario stesso, cambiera' l'apparecchio verificandone il funzionamento. Nel caso si constatino errori od omissioni nella indicazione dei consumi dovuti al misuratore, il consumo stesso verra' cosi' determinato:

a - se nel primo anno di esercizio, sulla media del consumo del periodo precedente alla constatazione dell'errore congruabile in base alla lettura del medesimo periodo dell'anno successivo;  
b - se nei successivi anni di esercizio, nella misura del corrispondente periodo di tempo dell'anno precedente.

Se invece la verifica comprovasse il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore entro i limiti di tolleranza del 10% in più o in meno con deflusso normale, le spese sostenute, quali saranno documentate, saranno a carico del concessionario il quale dovrà rimborsarle all'Ente.

#### Art. 27

#### DIVIETO DI MANOMISSIONE DEGLI APPARECCHI

E' rigorosamente proibito all'utente di innestare o lasciare innestare sopra la sua derivazione alcuna presa di acqua a favore proprio o di terzi, di aumentare a profitto proprio o di terzi la quantita' di acqua concessagli, di alterare in qualsiasi modo o manomettere gli apparecchi di misurazione dell'acqua e i rubinetti di arresto ed in genere di disporre dell'acqua in modo diverso da quello pattuito. E' altresì vietato manomettere e modificare i manufatti contenenti gli apparecchi di misurazione.

#### Art. 28

#### VISITA DI ISPEZIONE

L'Amministrazione avra' sempre il diritto di ispezionare a mezzo dei suoi incaricati, anche senza preavviso ed in qualsiasi momento, gli impianti e gli apparecchi destinati alla adduzione ed alla distribuzione dell'acqua negli stabili. In special modo dovrà essere lasciato libero accesso agli incaricati della lettura o della eventuale verifica dei contatori.

#### Art. 29

#### VERIFICA DEGLI IMPIANTI INTERNI

Gli impianti interni potranno, prima di essere allacciati all'acquedotto, essere collaudati dal personale incaricato dell'Ente. Non vi dovranno essere collegamenti diretti dell'acqua potabile con condotti di fognatura ne' con impianti di sollevamento privati.

Il concessionario dovrà collocare un rubinetto di arresto ed uno di scarico subito dopo il contatore e lasciarli a libera disposizione degli incaricati per le eventuali verifiche e per il cambio del contatore.

Qualora venisse constatato che l'impianto non corrisponde alle norme di cui al presente articolo ed a quelle delle vigenti disposizioni in materia di igiene, l'Ente prescriverà le eventuali opere di modifica e potrà sospendere la fornitura dell'acqua fino a quando le prescrizioni date non saranno attuate. L'Ente non potrà essere chiamato a rispondere, direttamente o indirettamente, sul cattivo

funzionamento degli impianti stessi o per guasti e danni derivanti dalla pressione di esercizio.

Art. 30  
AUTOCLAVE

L'esecuzione di speciali impianti (autoclave etc.) per la sopraelevazione della pressione dell'acqua nell'impianto interno (a valle del contatore) del concessionario, qualora quella disposta nel punto di presa sulla conduttura comunale non fosse sufficiente a garantire una regolare distribuzione, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ente il quale si riserva il diritto di revocare la predetta autorizzazione qualora l'impianto si dimostri incompatibile con le esigenze generali della distribuzione. La manutenzione di tali impianti, come in genere tutti gli impianti interni di distribuzione, è a carico del concessionario.

Art. 31  
CHIUSURA DELLE PRESE IN CASO DI INCENDIO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere il servizio, chiudendo le prese ai concessionari, nel caso si sviluppasse un incendio per la cui estinzione fosse necessaria tutta la disponibilità dell'acqua.

Art. 32  
BOCCHIE DI INCENDIO

È facoltà dell'Ente di concedere ai privati bocchie di incendio. Le opere relative saranno eseguite a totale spesa del concessionario e secondo le modalità stabilite dall'Ente stesso. Ogni bocca sarà sigillata dall'Ente ed il concessionario non potrà manomettere il sigillo se non in caso di incendio.

La presa sarà collegata alla rete interna con saracinesca di diametro adeguato all'impianto stesso.

Detta saracinesca rimarrà chiusa e piombata da parte dell'Ente. La manomissione dei sigilli dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ente e dovrà essere opportunamente motivata. La manomissione dei sigilli non motivata sarà soggetta ad una sanzione di Lire 500 mila.

Prima dell'esecuzione dell'impianto antincendio dovrà essere presentato il progetto debitamente approvato dal competente ufficio dei Vigili del Fuoco.

Non potrà essere eseguito il reinterro, anche parziale, prima della verifica dei lavori da parte dell'Ufficio tecnico dell'Ente che redigerà il relativo verbale sia per la regolare esecuzione dei lavori secondo il progetto che per l'apposizione dei sigilli.

Art. 33  
EVENTUALI MODIFICAZIONI DELLE PRESENTI NORME

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare le presenti norme.

Tali modifiche si intendono obbligatorie anche per coloro che siano già titolari di concessione d'acqua, salvo che essi non dichiarino per iscritto all'Amministrazione, entro il termine di 30 giorni, di voler rinunciare alla concessione; la rinuncia ha effetto dal mese successivo a quello della sua comunicazione.

#### Art. 34

#### DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Per ogni effetto di legge il domicilio del concessionario è eletto presso la sede dell'Ente.

#### Art. 35

#### SANZIONI

Salvo i casi di falsità o frode per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le infrazioni alle norme del presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino a Lire 1.000.000 con il procedimento previsto al capo I, sezione 1° e 2° della legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### Art. 36

#### CASI NON PREVISTI NEL REGOLAMENTO

Per quanto non tassativamente previsto nel presente Regolamento provvederà la Giunta Comunale, caso per caso.

Avverso la decisione della Giunta comunale è ammesso ricorso al Consiglio Comunale.

#### Art. 37

#### NORMA TRANSITORIA

Il presente Regolamento diventerà esecutivo dopo l'approvazione del Consiglio comunale e le pubblicazioni di legge. Gli utenti serviti a tale data saranno informati delle nuove norme e dei relativi adeguamenti contrattuali.